

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Francesco Antonino Cancilla

ha emesso la seguente

SENTENZA 219/2026

nel giudizio in materia di pensioni iscritto al **n. 70019** promosso da:

A. R., (C.F.: OMISSIS), elettivamente domiciliata in Palermo, in Via Turrisi Colonna n. 47/53, presso lo studio dell'avv. Alessandro Luna che la rappresenta e difende giusta mandato allegato al ricorso

contro

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito, dall'Avv. Francesco Gramuglia e dall'Avv. Francesco Velardi

letti gli atti;

udite le parti come da verbale dell'udienza pubblica del 29 giugno 2026

FATTO

I)- Con l'atto introduttivo del giudizio la ricorrente A.R. ha premesso di essere titolare di pensione ai superstiti erogata dall'INPS sin dal mese di agosto del 2000. La parte ricorrente ha dedotto di aver inoltrato, in data 19 settembre 2023, una formale istanza

amministrativa all'INPS per ottenere il riconoscimento e la conseguente corresponsione degli Assegni per il Nucleo Familiare (ANF). La ricorrente in sede amministrativa chiedeva il beneficio con decorrenza retroattiva dal mese di settembre 2018, deducendo di versare sin da quella data in una condizione patologica di inabilità assoluta e permanente a dedicarsi a un proficuo lavoro. A supporto della propria istanza in sede amministrativa la ricorrente precisava di avere allegato idonea documentazione medica, tra cui il certificato modello SS3 attestante un severo quadro clinico caratterizzato da deterioramento cognitivo degenerativo, tireopatia autoimmune, ipertensione e spondiloartrosi.

Tanto premesso, la parte ricorrente ha domandato l'accertamento del proprio diritto alla prestazione assistenziale ANF fin dal mese di settembre 2018, con conseguente condanna dell'INPS alla corresponsione dei relativi arretrati economici, oltre agli accessori di legge e spese di lite.

II)- L'INPS si è regolarmente costituito in giudizio depositando apposita memoria difensiva, con la quale ha contestato la fondatezza dell'avversa pretesa per il periodo antecedente al marzo del 2020. Ha precisato che, infatti, la Commissione Medica dell'ente previdenziale si è frattanto espressa, riconoscendo lo stato di inabilità al proficuo lavoro della ricorrente, ma limitandone la decorrenza a far data dal 4 marzo 2020. L'Istituto ha conseguentemente escluso il beneficio per il segmento temporale antecedente, compreso tra il settembre 2018 e il marzo 2020; ha chiesto comunque un rinvio in attesa della definizione

del procedimento amministrativo e in vista della declaratoria di cessazione della materia del contendere. L'ente ha poi formulato anche l'eccezione di prescrizione quinquennale.

III)- Il Giudice, con ordinanza n. 36 del 2025, ha disposto un accertamento tecnico d'ufficio, demandando le operazioni peritali al Collegio Medico Legale (CML) dello Stato Maggiore della Difesa presso questa Sezione.

IV)- Dopo il deposito della relazione da parte del CML, all'udienza del 29 giugno 2026, udite le parti presenti, la causa è stata posta in decisione; il Giudice ha pronunciato il dispositivo, assegnando giorni sessanta per il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.g.c.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

In via preliminare, va rammentato che l'assegno per il nucleo familiare (cd. ANF), previsto dall'art. 3 del D.L. 13 gennaio 1988, n. 5, e reiterato nell'art. 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69 (convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153), sostituisce a decorrere dal 1° gennaio 1988 i precedenti trattamenti di famiglia e le relative maggiorazioni. Tale prestazione economica compete, alle rigorose condizioni reddituali previste dalla legge, ai nuclei familiari dei lavoratori dipendenti e dei titolari delle pensioni. Il riconoscimento e la determinazione dell'importo avvengono tenendo conto del numero dei componenti del nucleo e del reddito complessivo. Rileva in modo dirimente, ai fini dell'odierno giudizio,

il comma 8 dell'art. 2 del citato D.L. n. 69/1988, che stabilisce testualmente che il nucleo familiare può essere composto anche da una sola persona, qualora questa sia titolare di pensione ai superstiti (come nel caso della ricorrente) e si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

L'odierna *res litigiosa* verte esclusivamente sulla data di decorrenza del citato requisito sanitario, atteso che la Commissione medica dell'INPS ha riconosciuto lo stato invalidante solo a partire dal 4 marzo 2020, mentre la ricorrente ne ha invocato la sussistenza sin dal mese di settembre 2018. D'altra parte, la difesa dell'INPS si è integralmente richiamata alla valutazione della citata Commissione e non ha contestato l'esistenza del requisito reddituale necessario per l'accesso al beneficio oggetto di lite.

Tanto premesso, il Giudice ritiene di condividere le conclusioni rassegnate dal Collegio Medico Legale nel proprio parere reso in data 20 marzo 2026, in quanto sorrette da un'indagine anamnestica e documentale rigorosa, logicamente strutturata e immune da qualsivoglia vizio metodologico.

Va chiarito che, per quanto riguarda la valutazione medico-legale, il concetto di "inabilità al proficuo lavoro" fa fisiologicamente riferimento alla perdita -da parte di un individuo- della capacità di dedicarsi ad un impiego remunerativo, parametrato all'età, al sesso e alle concrete capacità di ricollocamento. Allorquando, tuttavia, come nella fattispecie in esame, il soggetto periziando abbia superato l'età

lavorativa (la ricorrente aveva 77 anni nel 2018), il concetto di "lavoro proficuo" assume contorni diversi e deve essere necessariamente declinato e confrontato non più con la mera capacità lavorativa astratta, bensì con la concreta capacità del soggetto ad espletare gli atti propri della vita quotidiana tipici dell'età.

Esaminando la documentazione sanitaria pregressa, il CML ha accertato che il deterioramento cognitivo della ricorrente, formalmente riconosciuto dall'INPS solo nel 2020, risultava clinicamente sovrapponibile ai quadri patologici ampiamente documentati nel biennio precedente. In particolare, già con il referto del 31 ottobre 2018, il Centro di riferimento regionale per le demenze senili dell'ASP di Palermo rilevava nella signora A. un conclamato deficit della memoria di rievocazione ed episodica, associato a un'iniziale perdita di iniziativa, difficoltà esecutive complesse e ridotto orientamento temporale.

Tale severo quadro cognitivo, sommandosi alla coesistente tireopatia autoimmune, alla patologia cervicoartrosica e al dato anagrafico dell'età avanzata, integrava appieno, già nell'autunno del 2018, il requisito clinico dell'inabilità assoluta e permanente a dedicarsi a un proficuo lavoro, tramutatosi in una marcata difficoltà di accudimento personale.

Le infermità dedotte dalla ricorrente, dunque, comportavano l’incapacità lavorativa già a far data dal mese di settembre 2018. Al riguardo, va considerato che la gravità della situazione accertata nel citato referto del 31 ottobre 2018 presuppone l’esistenza dello stato

patologico già da diverso tempo prima e sicuramente nel mese di settembre 2018.

Acclarata la sussistenza del requisito sanitario fin dal settembre 2018, occorre scrutinare l'eccezione di prescrizione sollevata dall'INPS nella propria memoria difensiva. L'eccezione non è fondata. Va infatti considerato che la prestazione in esame è soggetta all'ordinario termine di prescrizione quinquennale, operante a ritroso rispetto al primo atto interruttivo utilmente compiuto. Poiché la parte ricorrente ha regolarmente formalizzato la propria istanza amministrativa in data 19 settembre 2023, i ratei arretrati decorrenti dal mese di settembre 2018 rientrano integralmente nel quinquennio antecedente e non risultano in alcun modo interessati dalla prescrizione estintiva.

Il ricorso va conseguentemente accolto, sicché va dichiarato il diritto della ricorrente A. R. a percepire, sulla pensione categoria SOCPDEL, il beneficio di cui all'art. 2 D.L. n. 69/1988, convertito con modifiche in L. n. 153/1988, con decorrenza dal mese di settembre 2018. Per l'effetto, l'INPS, in persona del legale rappresentante p.t., va condannato a corrispondere alla summenzionata ricorrente il beneficio di cui all'art. 2 D.L. n. 69/1988, convertito con modifiche in L. n. 153/1988, con decorrenza dal mese di settembre 2018, oltre agli interessi nella misura legale e alla rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi) da ogni singola scadenza e sino al soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché l'INPS va

condannato al pagamento -in favore del procuratore antistatario della ricorrente- delle dette spese quantificate in euro 1.000 (mille/00), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:

-dichiara il diritto della ricorrente A. R. a percepire, sulla pensione categoria SOCPDEL, il beneficio di cui all'art. 2 D.L. n. 69/1988, convertito con modifiche in L. n. 153/1988, con decorrenza dal mese di settembre 2018;

-per l'effetto, condanna l'INPS, in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere alla summenzionata ricorrente il beneficio di cui all'art. 2 D.L. n. 69/1988, convertito con modifiche in L. n. 153/1988, con decorrenza dal mese di settembre 2018, oltre agli interessi nella misura legale e alla rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi) da ogni singola scadenza e sino al soddisfo;

-condanna l'INPS, in persona del legale rappresentante, al pagamento -in favore del procuratore antistatario della ricorrente- delle spese di lite quantificate in euro 1.000 (mille/00), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;

-in considerazione della particolare complessità della controversia, ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.g.c., fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della sentenza;

dispone che, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 196/2003, in conseguenza della natura dei dati personali trattati, si provveda all'oscuramento delle generalità della ricorrente in sede di pubblicazione nella banca dati o di rilascio di copie a soggetti diversi dalle parti.

Così deciso in Palermo, il 29 giugno 2026

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

Visto l'art. 52 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm. in caso di diffusione si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti della ricorrente in sede di pubblicazione nella banca dati o di rilascio di copie a soggetti diversi dalle parti.

Palermo, 29 giugno 2026

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

Depositato nei modi di legge

Palermo,25 agosto 2026

Pubblicata il 26 agosto 2026

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente Provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di A.R. c.f. OMISSIS

nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 26 agosto 2026

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)